

UNIONE NOVARESE 2000
PROVINCIA DI NOVARA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE SANITARIA DI ANIMALI INCUSTODITI

Rep. A.P. n. ____ /2012

Il giorno _____, presso il Municipio di Briona (NO), Comune facente parte dell'Unione Novarese 2000, tra

- l'Unione di Comuni "**Novarese 2000**", con sede in Caltignaga in Via Roma, 16 C.F.94039790038 nella persona del Responsabile del servizio di Polizia Locale Commissario ZANELATO Renato nato ad Oleggio il 01.06.1957 C.F. ZNLRNT57H01G019G, di seguito denominato semplicemente **Unione**, e

- l'Associazione "**Quattro zampe nel cuore**", con sede in Cascina Porta a Rovasenda (VC), C.F. 91010520020, iscritta al Registro Provinciale delle associazioni di Volontariato con il numero di riferimento VC 30 SA 100/28 del 14 - 04 - 1998, nella persona del Presidente e rappresentante legale, Sig. DERIVI Piergiorgio, nato a Torino il 25/02/1941 C.F. DRVPGR41B25L219O, di seguito denominata semplicemente **Associazione**, si conviene la seguente Convenzione, la quale costituisce anche capitolato d'onori per il servizio concordato tra le parti.

CAPO 1

DELLE CATTURE E DELLA CUSTODIA SANITARIA

Art.1

L'Associazione, con l'intervento di suoi incaricati, in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dotati di mezzi idonei, si obbliga alla cattura ed al contenimento di cani vaganti, randagi o incustoditi sul territorio dell'Unione, ed all'accompagnamento degli stessi presso una propria struttura regolarmente autorizzata allo svolgimento delle funzioni di "canile sanitario".

La cattura dovrà essere effettuata con metodi ed attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e prevengano rischi sia personali che per la salute pubblica.

Art.2

La richiesta di intervento per la cattura di cani vaganti dovrà essere inoltrata dall'Unione a mezzo telefono, presso il numero fornito dall'Associazione, e confermata al più presto a mezzo telefax, con indicazione di: data e dell'ora della chiamata, elementi identificativi del chiamante, luogo e tipologia di intervento.

Copia della richiesta di intervento dovrà essere contestualmente inviata anche al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Art.3

Per favorire una rapida esecuzione dell'intervento, al momento della chiamata il personale addetto alla cattura potrà richiedere la collaborazione di un incaricato dal chiamante per l'accompagnamento sul luogo dell'intervento.

Art.4

L'Associazione darà corso esclusivamente alle richieste di intervento provenienti da:

- Funzionari incaricati dal Comune;
- Servizio Veterinario della ASL;
- Forza Pubblica (CC, PS, CFS, ecc.);
- Comando P.M.

Art.5

Il servizio di cattura ed accompagnamento di cani vaganti sarà garantito per tutti i giorni dell'anno, con reperibilità costante, ventiquattro ore su ventiquattro, con intervento entro tre ore dalla chiamata.

Art.6

Nel caso di animali feriti, in pericolo di vita o in situazione che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone o di altri animali, l'Associazione interverrà anche di propria iniziativa o su segnalazione di terzi, incaricandosi di far sottoscrivere all'autore della segnalazione una dichiarazione di responsabilità che metterà a disposizione dell'Ente per gli opportuni accertamenti.

Art.7

Il cane, accompagnato presso le strutture di contenimento dell'Associazione (canile sanitario), sarà sottoposto a controlli sanitari da parte di un Veterinario di fiducia dell'Associazione al fine di accertare la presenza di patologie o ferite, e rimarrà a disposizione delle autorità Sanitarie per gli accertamenti previsti dalle leggi vigenti.

Non sarà consentito l'allontanamento dell'animale prima che sia trascorso il periodo di osservazione sanitaria, che indicativamente ha durata di 10 giorni, ed effettuata la visita di controllo del Servizio Veterinario, fatto salvo quanto previsto dal successivo Art.9.

Art.8

Nel caso in cui il cane sia provvisto di identificativo, o comunque risulti possibile l'identificazione del proprietario, il Servizio Veterinario provvederà nel più breve tempo possibile a fornirne i dati all'Ufficio di Polizia locale, il quale si assume l'onere di avvisare tempestivamente il proprietario circa la presenza del cane presso il canile e lo informa sulle procedure per la restituzione (L.R. n. 18/2004, Art. 9, comma 3).

Trascorsi 10 giorni dalla cattura, salvo diversa indicazione del Veterinario responsabile dell'osservazione sanitaria, il cane sarà trasferito alla sezione "rifugio".

Qualora, espletate tutte le formalità di rito ed esperiti tutti i tentativi, non fosse possibile il reperimento del proprietario, l'Unione provvederà tempestivamente a trasferire la proprietà del cane in carico al Sindaco pro tempore del Comune nel cui territorio sia avvenuta la cattura, al fine di autorizzare con ordinanza l'Associazione ad affidare il cane a terzi che ne facciano richiesta.

Trascorsi settanta giorni dalla cattura e per ogni giorno successivo al settantesimo, ove l'Ente non abbia ancora provveduto ad emettere l'ordinanza di cui sopra, saranno addebitati all'Unione € 5,00 (cinque/00)/giorno fino al trasferimento della proprietà.

Art.9

Qualora sia stato identificato il proprietario e questi ne faccia richiesta, il cane dovrà essere restituito allo stesso, previa autorizzazione del Servizio Veterinario, per la custodia in isolamento presso il proprio domicilio, dopo l'eventuale iscrizione all'anagrafe canina ed applicazione degli elementi identificativi.

Art.10

Per le operazioni di cattura ed accompagnamento l'Associazione addebiterà al legittimo proprietario o detentore un diritto fisso di Euro 80,00 (ottanta/00) ad intervento e per ogni animale catturato.

Il versamento dovrà essere effettuato prima del ritiro del cane presso la struttura sul conto corrente postale dell'Associazione.

Art.11

Durante il periodo di osservazione sanitaria, il cane sarà mondato da parassiti, vaccinato ed identificato ai sensi della L.R. n. 18/2004.

Esaurito il periodo di osservazione, sentito il parere delle autorità sanitarie, sarà trasferito presso le strutture adibite a rifugio di proprietà dell'Associazione, in attesa di affidamento a privati o ad associazioni che ne facciano richiesta.

Art.12

Per quanto riguarda i cani non restituiti al legittimo proprietario o detentore saranno addebitati all'Ente, oltre ai costi di cattura e custodia di cui all'art. 10, gli eventuali costi relativi ad interventi veterinari per la riduzione di fratture, comprese le indagini diagnostiche, ulteriori interventi di tipo sanitario imposti per legge, ordinati dal Servizio Veterinario ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità e che si rendessero necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura.

Art.13

Tutte le operazioni di controllo sullo stato di salute e pulizia, le vaccinazioni, le profilassi antiparassitarie e tutti gli interventi possibili all'interno della sala veterinaria annessa al canile sanitario, saranno totalmente a carico dell'Associazione.

Art.14

Il personale in servizio presso la struttura collaborerà per gli interventi veterinari effettuati dal personale del Servizio Veterinario della ASL e da Veterinari libero professionisti incaricati.

Tale collaborazione potrà essere rifiutata per le operazioni di eutanasia o comunque per tutti gli interventi cruenti che possono essere in contrasto con la coscienza degli operatori.

Art.15

Qualora richiesto, l'Associazione si incaricherà del trasporto gratuito dell'animale da curare presso una struttura sanitaria scelta dall'Ente, purché tale struttura sia posta ad una distanza massima di km 50 dalla sede dell'Associazione.

Per le distanze eccedenti i 50 km, i costi di trasporto saranno addebitati all'Ente sulla base del costo della benzina "super" nella giornata del trasporto, rilevato dal sito <http://www.prezzibenzina.it/>, nella misura di 1/5 per ogni km percorso oltre detto limite.

Art.16

L'Associazione indicherà un responsabile della conduzione del canile (Direttore), che avrà cura di tenere aggiornato il registro delle chiamate e delle schede segnaletiche individuali. Su ogni scheda saranno riportati i dati segnaletici del cane, le date di ingresso ed uscita, codice di individuazione, interventi di profilassi e terapeutici, indicazioni per l'alimentazione e l'affido, firma del Veterinario della ASL o del responsabile sanitario per le loro competenze.

Art.17

Al fine di favorire la ricerca del proprietario l'Ente terrà un registro delle denunce di smarrimento sul quale saranno indicate: generalità del soggetto che presenta la denuncia, data, luogo, circostanze dello smarrimento, descrizione ed elementi identificativi del cane previsti per legge.

Art.18

Alle condizioni previste dai punti precedenti, presso le strutture dell'Associazione potranno essere conferiti soltanto cani rinvenuti vaganti fuori dal controllo del possessore successivamente alla stipula della presente convenzione.

CAPO 2

DEL RIFUGIO

Art.19

Il trattamento presso la struttura prevede la somministrazione di almeno due pasti giornalieri, adeguati per qualità a quantità alle esigenze del cane, la pulizia quotidiana dei box e delle attrezzature, la disponibilità costante di acqua da bere.

Con cadenza periodica si provvederà alla disinfestazione dei locali secondo le indicazioni del Servizio Veterinario della ASL.

Art.20

Gli interventi sanitari, comprese le indagini diagnostiche, ed in generale tutti gli interventi veterinari che abbiano carattere di eccezionalità, e che si renderanno necessari nell'interesse della salute e della qualità della vita dell'animale, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile della struttura, saranno a carico

dell'Ente, previa indicazione del tipo di intervento e del costo preventivato.

Nei casi di estrema urgenza, sentito il parere dell'Autorità Sanitaria e del Veterinario responsabile, il Direttore della struttura è autorizzato a procedere secondo le indicazioni dell'Ufficiale sanitario.

Rimangono a carico dell'Ente anche i costi relativi a profilassi, indagini diagnostiche o interventi sanitari obbligatori per legge o per prescrizione del Servizio Veterinario o di altro organismo di vigilanza.

Art.21

L'associazione si impegna a garantire l'accesso alla struttura da parte dei visitatori almeno per due ore al giorno tutti i giorni della settimana, ed a fornire ai cittadini che ne facciano richiesta le informazioni relative ai cani catturati.

L'orario di visita sarà affisso all'ingresso della struttura e comunicato agli Enti che possono averne interesse.

Art.22

Al fine di garantire la massima trasparenza, L'associazione incaricherà un responsabile alla tenuta del registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario della ASL in cui saranno annotati: data e luogo di cattura, dati segnaletici e codice di identificazione del cane, codice scheda sanitaria individuale, data e motivo dell'uscita comprese le generalità e gli estremi di identificazione dell'affidato.

Art.23

Per il mantenimento e la cura dei cani catturati ed ospitati presso le strutture dell'Associazione, l'Ente verserà all'Associazione una somma annuale pari ad Euro 1,30 (uno/30) per abitante residente nel territorio dei Comuni dell'Unione al 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Unione provvederà a comunicare il numero dei residenti entro il 31 gennaio di ogni anno. Detta somma sarà versata in quattro rate trimestrali, di pari importo, con scadenza anticipata al primo giorno non festivo dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre, senza alcuna emissione di documenti contabili da parte dell'Associazione.

Art.24

In deroga a quanto stabilito all'Art.18, l'Unione potrà conferire anche cani di diversa provenienza, alle stesse condizioni dei randagi, ivi compreso il contributo per la cattura, salvo diverso parere dell'Associazione.

Le stesse condizioni saranno applicate anche ai cuccioli nati entro il sessantesimo giorno dalla data di ingresso in canile della madre.

Art.25

Ogni ritardo od omissione di versamenti darà luogo alla sospensione del servizio di cattura e, trascorsi ulteriori trenta giorni dalla data di sospensione dei versamenti, i cani ospiti del rifugio saranno messi a disposizione dell'Ente per il trasferimento ad altra struttura.

Per i giorni successivi al trentesimo, per i cani che si troveranno ancora ospiti del rifugio

sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera per gli Enti non convenzionati in vigore al momento.

Art.26

Per i cani sottoposti ad osservazione sanitaria in conseguenza di morsi di altri cani o altri animali o altri eventi che impongano il ricovero in regime di isolamento perché giudicati dall'autorità sanitaria potenzialmente pericolosi per l'uomo o per altri animali, l'Ente riconoscerà un rimborso forfetario pari a Euro 130,00 (centotrenta/00).

Il servizio comprende il trasporto del cane in canile e la permanenza in isolamento fino al decimo giorno.

Per i giorni eccedenti sarà applicata la tariffa per pensione giornaliera in vigore al momento.

Art.27

Per il computo dei giorni di permanenza del cane presso le strutture dell'Associazione farà fede il registro di carico e scarico tenuto dal responsabile del rifugio.

CAPO 3

DELLE SPOGLIE MORTALI

Art.28

L'Associazione, con mezzi appropriati e personale in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, si incarica della raccolta e dello smaltimento delle spoglie mortali di animali di cui non sia possibile individuare il proprietario.

Le richieste di intervento dovranno essere inoltrate secondo le modalità previste dagli Art.2, 3 e 4 della presente convenzione.

Art.29

Il servizio sarà garantito tutti i giorni feriali dalle ore 09:00 alle ore 18:00 con intervento entro tre ore dalla chiamata.

Art.30

Il Comune verserà all'Associazione Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni carcassa di peso inferiore a kg 50, ed Euro 100,00 (cento/00) per ogni carcassa di peso uguale o superiore a kg 50, entro trenta giorni dall'emissione del documento contabile relativo.

CAPO 4

NORME FINALI

Art.31

La presente convenzione avrà durata pari ad anni 2 (due), a decorrere dal 01.01.2013.

Art.32

Le parti si garantiscono reciprocamente la possibilità di recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione motivata inoltrata a mezzo lettera raccomandata, con almeno novanta giorni di preavviso.

Le somme versate in anticipo per prestazioni non effettuate non saranno rimborsate.

In caso di recesso da parte dell'Ente, per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio successivamente alla data termine della convenzione, saranno applicate le condizioni previste dall'Art. 26.

In caso di recesso da parte dell'Associazione per i cani che risultino ancora ospiti della sezione rifugio non sarà richiesta alcuna somma a mantenimento.

Inoltre, in caso di recesso da parte dell'Ente non motivato da oggettive carenze di servizio o altre gravi e ripetute inadempienze sarà applicata una penale pari a quattro quote trimestrali.

Fatto salvo quanto sopra, la soluzione di eventuali controversie sarà affidata all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 33

Tutti gli importi si intendono al netto di tasse, imposte o ritenute.

Le spese pertinenti alla eventuale registrazione della presente convenzione sono a carico della parte interessata.

Art. 34

Per tutto quanto non contenuto nella presente convenzione si farà riferimento alla normativa Nazionale e Regionale vigente.

L'UNIONE _____

L'ASSOCIAZIONE _____